

Rapporto

numero

6533 R

data

16 novembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 21 settembre 2011 concernente l'approvazione
dell'accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht)
concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle
fondazioni**

1. INTRODUZIONE

La Commissione della legislazione ha esaminato con attenzione la proposta del Consiglio di Stato concernente la nuova organizzazione in materia di vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni classiche.

È un dato di fatto che in Svizzera è in atto la tendenza a migliorare e a rafforzare la vigilanza sulle istituzioni di previdenza. Infatti, nella legislazione federale, negli scorsi anni si sono succedute parecchie modifiche delle norme sulla previdenza professionale. Oltre a quella all'origine del messaggio governativo, quella sulla cosiddetta riforma strutturale del 2010, ve ne sono state altre.

In particolare, per quanto riguarda la previdenza professionale, dall'anno prossimo la vigilanza deve essere effettuata da un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Questo cambiamento mira ad accrescere l'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Non va infatti dimenticato che gli istituti di previdenza gestiscono nel complesso un patrimonio importante. Come rileva il Consiglio di Stato, i Cantoni tendono a unire le forze e a collaborare con i Cantoni vicini o a costituire nuove autorità di vigilanza sovracantonali. Sono oramai pochi i Cantoni che non fanno capo a nessun tipo di collaborazione.

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Al fine di garantire prestazioni efficienti e di qualità, anche la Commissione reputa importante che il Cantone Ticino si associ ad altri Cantoni. Si tratta infatti di una materia complessa e delicata che impone che vi siano autorità di vigilanza specializzate.

La proposta formulata nel messaggio è pertanto condivisa.

Un aspetto interessante e rilevante che caratterizza l'accordo che il Consiglio di Stato propone di sottoscrivere è dato dalla possibilità, che questa collaborazione consente, di mantenere in Ticino una succursale dell'autorità di vigilanza. In tal modo, oltre ad

assicurare un servizio in lingua italiana, si garantisce che questo possa avvalersi di esperti nel settore previdenziale.

Va sottolineato inoltre un ulteriore aspetto (più marginale, ma non per questo meno importante) conseguente alla proposta governativa: essa rafforza infatti la collaborazione tra i Cantoni. Tale cooperazione non può che essere positiva, permettendo infatti di mantenere contatti più stretti con gli altri Cantoni.

3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Il Consiglio di Stato ipotizza di richiedere ai Cantoni della Svizzera orientale la possibilità per il nostro Cantone di aderire a pieno titolo all'accordo intercantonale, così che il Cantone Ticino venga parificato agli altri sei Cantoni. Riteniamo auspicabile che nei prossimi anni il Governo si attivi per domandare formalmente la completa adesione all'accordo intercantonale tra i Cantoni della Svizzera orientale.

Sul testo dell'accordo non vi sono osservazioni particolari. Rispetto alla versione allegata al messaggio, il Consiglio di Stato ha presentato una versione aggiornata. Sono state apportate solo alcune piccole precisazioni e modifiche di natura formale negli art. 1, 3 e 5. La Commissione amministrativa della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale ha già informato il nostro Cantone di essere pronta alla firma dell'accordo.

Infine, per quanto riguarda gli oneri finanziari, reputiamo che la soluzione proposta sia vantaggiosa anche dal profilo economico: il Cantone Ticino verserà infatti un contributo iniziale di 95'000.- franchi e per il resto, salvo eventi imprevisi, non sarà più chiamato a assumersi costi.

4. CONCLUSIONI

Per questi motivi la Commissione della legislazione aderisce al messaggio n. 6533 e invita il Gran Consiglio ad approvare l'accordo tra il Cantone Ticino e la vigilanza sulle fondazioni e LPP della svizzera orientale (Ostschweizer Bvg- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanna Viscardi, relatrice
Agustoni - Beretta Piccoli - Caverzasio -
Celio - Corti - Galusero - Ghisolfi -
Giudici - Guerra - Gysin - Mellini -
Pedrazzini - Rückert - Stojanovic

PROGETTO DI ACCORDO

Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Kanton Tessin und der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht betreffend die Aufsicht über die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge mit Sitz im Kanton Tessin und der klassischen Stiftungen, welche unter der Aufsicht des Kantons Tessin stehen

Art. 1

Gegenstand

¹Der Kanton Tessin überträgt mit diesem Zusammenarbeitsvertrag die nachfolgend aufgeführten Aufsichtskompetenzen an die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht:

- a) Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde¹ gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Kanton Tessin.
- b) Die Aufsicht über die klassischen Stiftungen, die bestimmungsgemäss unter der Aufsicht des Kantons Tessin stehen²
- c) Die Oberaufsichtstätigkeit für die der Gemeindeaufsicht unterstehenden Stiftungen³.

²Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erbringt diese Leistungen grundsätzlich im Kanton Tessin in der entsprechenden Amtssprache und basierend auf dem Regelwerk der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht und deren Ausführungserlassen. Dafür wird eine Filiale mit Sitz im Kanton Tessin mit eigener Rechnung gemäss dem Regelwerk der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht eingerichtet. Die Filiale wird im zuständigen Handelsregisteramt eingetragen und publiziert.

³Der Kanton Tessin übernimmt die Ausführungserlasse der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, namentlich die Verfahrensrechtlichen Bestimmungen und den entsprechenden Gebührentarif. Übersetzungen von internen und externen Dokumenten werden durch den Kanton Tessin auf dessen Kosten vorgenommen. Im Zweifelsfall ist allein die deutsche Fassung massgebend.

Art. 2

Personelles

¹Der Personalbestand umfasst mindestens 200 Stellenprozent. Das bisherige vollamtliche Aufsichtspersonal wird von der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht übernommen. Die Mitarbeitenden zeichnen kollektiv zu zweien.

²Für die Mitarbeitenden gilt das Dienst- und Besoldungsrecht des Kantons St. Gallen. Sie werden der Pensionskasse Thurgau angeschlossen⁴. Die im Kanton Tessin geleistete Dienstzeit wird für die Berechnung des Dienstaltersgeschenkes angerechnet.

³Der Kanton Tessin unterstützt die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht insbesondere bei der Suche von Büroräumlichkeiten und von sachkundigem Personal.

¹ Art. 61 BVG.

² Art. 84 Abs. 1 ZGB.

³ Art. 12 Abs. 1 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (del 18 aprile 1911).

⁴ Art. 5 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005.

	Art. 3
Finanzierung	<p>¹Der Kanton Tessin leistet zum Aufbau der Filiale einen einmaligen und nicht rückzahlbaren Beitrag von CHF 95'000.-, fällig bei Unterzeichnung dieses Vertrages. Ein allfälliger Überschuss wird dem Überschusskonto der Filiale zugeschlagen.</p> <p>²Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erhebt für ihre Aufsichtstätigkeit von den Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Kanton Tessin und den klassischen Stiftungen Gebühren gemäss dem entsprechenden Gebührentarif der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht.</p> <p>³Im Falle eines Ausgabenüberschusses der Filiale übernimmt der Kanton Tessin das ausgewiesene Defizit. Dabei wird das dann bestehende Saldo des Überschusskonto der Filiale angerechnet.</p> <p>⁴Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht kann auch den entsprechenden Gebührentarif anpassen⁵.</p>
	Art. 4
Anwendbares Recht	Die Aufsicht wird nach der Bundesgesetzgebung, der Gesetzgebung des Kantons Tessin sowie der Interkantonalen Vereinbarung, deren Ausführungserlassen und internen Verfahrensabläufen ausgeübt.
	Art. 5
Haftung	Für Schäden, welche die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht im Zusammenhang mit den beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen oder klassischen Stiftungen im Kanton Tessin verursacht, haftet primär die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht und subsidiär der Kanton Tessin.
	Art. 6
Berichterstattung	Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erstattet dem Kanton Tessin quartalsweise Bericht über ihre Aufsichtstätigkeit und die finanzielle Situation der Filiale. Auf Anfrage des Kantons Tessin erteilt ihm die Filiale weitere Auskünfte über von ihr beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen.
	Art. 7
Änderung und Auflösung des Zusammenarbeitsvertrages	<p>¹Der Zusammenarbeitsvertrag kann jederzeit in gegenseitiger Übereinkunft geändert werden.</p> <p>²Jede Vertragspartei kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr auf das Ende des folgenden Kalenderjahres auflösen, erstmals per 31. Dezember 2016.</p> <p>³Streitigkeiten zwischen den Parteien dieses Zusammenarbeitsvertrages werden gemäss Art. 21 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erledigt.</p>

⁵ Art. 11 Bst. h der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005.

Art. 8

Geschäfts- übergabe

¹Alle im Kanton Tessin am 31. Dezember 2011 hängigen Verfahren betreffend die Vorsorgeeinrichtungen und der klassischen Stiftungen, gehen am 1. Januar 2012 an die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht über.

²Die vom Kanton Tessin bis am 31. Dezember 2011 bearbeiteten Daten über die Vorsorgeeinrichtungen und die klassischen Stiftungen werden ab 1. Januar 2012 von der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht bearbeitet. Der Kanton Tessin übergibt die notwendigen Unterlagen rechtzeitig der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht.

Art. 9

Inkrafttreten

Der Vertrag wird vierfach ausgefertigt, wovon jede Vertragspartei zwei Exemplare erhält. Er tritt sofort nach seiner Unterzeichnung in Kraft und wird ab 1. Januar 2012 angewendet. Dieser Vertrag wird dem Eidg. Departement des Innern ⁶ zur Kenntnis gebracht.

Bellinzona,

Consiglio di Stato delle Repubblica e
Cantone Ticino:
La Presidente:

Il Cancelliere:

St. Gallen,

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht:

Verwaltungskommission der Ostschweizer
BVG- und Stiftungsaufsicht:

⁶ Art. 97 BVG.

Accordo di collaborazione tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale concernente la vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino

Art. 1

Oggetto

¹Con il presente accordo il Cantone Ticino delega alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale le seguenti competenze:

- a) I compiti di vigilanza⁷ sulle istituzioni di previdenza con sede nel Cantone Ticino.
- b) La vigilanza sulle fondazioni classiche, che per destinazione sono sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino⁸.
- c) I compiti di vigilanza superiore sulle fondazioni sottoposte alla vigilanza comunale⁹.

²La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale effettua questi compiti di principio nel Cantone Ticino nella lingua ufficiale di quest'ultimo, basandosi sulle procedure stabilite dalla convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e dalle relative disposizioni di esecuzione. A questo proposito è istituita una filiale con sede nel Cantone Ticino con una propria contabilità secondo le procedure della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. La filiale è iscritta nel registro di commercio.

³Il Cantone Ticino recepisce le disposizioni di esecuzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, e precisamente le disposizioni procedurali nonché il corrispondente tariffario. Le traduzioni dei documenti interni e esterni sono assicurate dal Cantone Ticino a sue spese. In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca.

Art. 2

Personale

¹L'organico è costituito da almeno l'equivalente di due unità a tempo pieno (200 per cento). Il personale attualmente impiegato a tempo pieno è ripreso dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. I collaboratori firmano collettivamente a due.

²I collaboratori sono sottoposti all'ordinamento sul personale del Cantone di San Gallo. Sono affiliati alla Cassa pensioni del Cantone di Turgovia¹⁰. Gli anni di servizio prestati per il Cantone Ticino sono conteggiati per il calcolo delle indennità di gratifica per anzianità di servizio.

³Il Cantone Ticino sostiene la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in particolare nella ricerca degli uffici e del personale in possesso delle competenze necessarie.

⁷ Art. 61 LPP.

⁸ Art. 84 cpv. 1 CC.

⁹ Art. 12 cpv. 1 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (del 18 aprile 1911).

¹⁰ Art. 5 della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Finanziamento	<p>Art. 3</p> <p>¹Alla sottoscrizione del presente accordo, il Cantone Ticino contribuisce con un importo unico e non rimborsabile di 95'000 franchi per l'allestimento della filiale. L'eventuale rimanenza è accreditata sul conto eccedenze della filiale.</p> <p>²La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale preleva dalle istituzioni di previdenza aventi sede nel Cantone Ticino e dalle fondazioni classiche gli emolumenti previsti dal corrispondente tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.</p> <p>³Nel caso di un disavanzo di esercizio della filiale, il Cantone Ticino garantisce la copertura del disavanzo. A questo riguardo si tiene conto della disponibilità sul conto eccedenze della filiale.</p> <p>⁴La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale può adeguare il corrispondente tariffario¹¹.</p>
Diritto applicabile	<p>Art. 4</p> <p>La vigilanza è effettuata conformemente alla legislazione federale, alla legislazione del Cantone Ticino come pure alla convenzione intercantonale e alle relative disposizioni di esecuzione nonché procedure operative interne.</p>
Responsabilità	<p>Art. 5</p> <p>Per i danni causati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale nell'ambito dei propri compiti di vigilanza nei confronti delle istituzioni di previdenza e fondazioni classiche del Cantone Ticino, risponde in via principale la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e in via sussidiaria il Cantone Ticino.</p>
Informazioni	<p>Art. 6</p> <p>La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale informa il Cantone Ticino ad intervallo trimestrale sull'andamento dell'attività di vigilanza e sulla situazione finanziaria della filiale. Su richiesta del Cantone Ticino la filiale fornisce le informazioni relative alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche vigilate.</p>
Modifica e disdetta dell'accordo di collaborazione	<p>Art. 7</p> <p>¹L'accordo di collaborazione può essere modificato in ogni tempo con il consenso di ambo le parti.</p> <p>²Ogni parte può disdire l'accordo per la fine dell'anno successivo con un termine di disdetta di un anno, la prima volta per il 31 dicembre 2016.</p> <p>³Le controversie tra le parti sono regolate dall'articolo 21 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.</p>

¹¹ Art. 11 lett. h della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Art. 8

Trasferimento delle pendenze

¹Tutte le procedure pendenti nel Cantone Ticino al 31 dicembre 2011 concernenti le istituzioni di previdenza e le fondazioni classiche sono trasferite alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012.

²I dati relativi alle istituzioni di previdenza e alle fondazioni classiche elaborati dal Cantone Ticino fino al 31 dicembre 2011 sono elaborati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012. Il Cantone Ticino mette a disposizione la relativa documentazione in tempo utile.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente accordo è firmato in quattro esemplari, due per ogni parte. Entra in vigore subito dopo la sottoscrizione e sarà applicato dal 1° gennaio 2012. Il presente accordo sarà portato a conoscenza del Dipartimento federale dell'interno¹².

Bellinzona,

Consiglio di Stato delle Repubblica e
Cantone Ticino:
La Presidente:

Il Cancelliere:

San Gallo,

Vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale:

Commissione amministrativa
della Vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale:

¹² Art. 97 LPP.